

Milano, 27 settembre 2021

Spettabile  
Agenzia delle entrate

Via e-mail: [dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it](mailto:dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it)

Oggetto: **PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA – BOZZA DI CIRCOLARE IN TEMA DI TRUST - OSSERVAZIONI**

La procedura di consultazione pubblica in esame riguarda la bozza/schema di circolare (“**Circolare**”) relativa ai *trust*, sia per quanto concerne le imposte dirette che quelle indirette.

In particolare, la Circolare illustra, ai fini delle imposte dirette, la disciplina fiscale delle attribuzioni a soggetti residenti in Italia, da parte di *trust* stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata (“**black**”<sup>1</sup>). Ciò alla luce di quanto precisato dall’art. 13, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (conv. con mod. L. 19 dicembre 2019, n. 157; “**Novella legislativa**”). L’Agenzia, inoltre, fornisce alcuni chiarimenti sulla tassazione dei *trust* ai fini delle imposte indirette. Al riguardo, la Circolare recepisce l’orientamento dominante della giurisprudenza di Cassazione. In base a tale orientamento (“**Orientamento Cassazione**”), l’attribuzione di beni che siano posti sotto il controllo del *trustee* e vincolati in *trust* non è in linea di principio soggetta alle imposte sulle successioni e donazioni (“**ISD**”<sup>2</sup>). Sono invece eventualmente soggette all’ISD le successive devoluzioni di beni da parte del *trustee* ai beneficiari, nei limiti in cui si realizza un effettivo e stabile arricchimento in capo a questi ultimi. La Circolare affronta anche taluni aspetti relativi agli obblighi di monitoraggio fiscale, alla luce delle

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell’art. 13, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (conv. con mod. L. 19 dicembre 2019, n. 157), con riferimento ai *trust* gli Stati *black* sono individuati in base ad un rinvio all’art. 47-bis, del D.Lgs. 22 dicembre 1986, n. 917 (“**TUIR**”). Come noto, tale norma opera con riferimento ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute in società estere. In estrema sintesi, la norma prevede che si considerino *black*: a) in caso di partecipazioni di controllo, gli Stati in cui è applicabile un’aliquota effettiva inferiore al 50% rispetto a quella applicata in Italia; b) in caso di partecipazioni non di controllo, gli Stati in cui è applicabile un’aliquota nominale inferiore al 50% rispetto a quella applicabile in Italia.

<sup>2</sup> Cfr. D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (“**TUS**”).

modifiche normative introdotte nella normativa cd. "antiriciclaggio"<sup>3</sup>. Infine, vengono esaminati alcuni profili relativi all'applicazione dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero ("IVIE") e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero ("IVAFE") dovuta da *trust* residenti in Italia.

Ringraziamo l'Agenzia per la possibilità concessa al nostro Studio di partecipare alla consultazione pubblica in oggetto.

Nel seguito, riportiamo alcune nostre osservazioni in merito ad alcuni profili della Circolare che necessitano, a nostro avviso, di ulteriori chiarimenti. Al riguardo, faremo riferimento separatamente a ciascun paragrafo della Circolare.

## **1. INQUADRAMENTO CIVILISTICO**

Nel paragrafo dedicato ai profili civilistici, la Circolare dà atto che nella pratica si sono sviluppate diverse figure di *trust*, in funzione della finalità in concreto perseguita.

A titolo esemplificativo, la Circolare menziona: (i) il *trust* di interesse familiare (con finalità di assistenza o in vista della successione); (ii) il *trust* di garanzia; (iii) il *trust* liquidatorio (per la liquidazione dell'attivo societario e la soddisfazione dei creditori); il *trust* autodichiarato (in cui la figura del disponente e quella del *trustee* coincidono).

In altri termini, l'Agenzia riconosce che l'istituto del *trust* possa essere impiegato per l'assolvimento di una pluralità di funzioni, anche diverse dalla mera liberalità.

Tuttavia, nel prosieguo la Circolare sembra concentrarsi solo sul trattamento fiscale dei *trust* liberali, senza fornire alcuna indicazione in merito alla disciplina applicabile ai *trust* che non abbiano la finalità di arricchire il beneficiario.

Da parte dell'Agenzia, pertanto, sarebbe auspicabile un chiarimento sul punto.

Infine, l'Agenzia prende atto della mancanza di una disciplina tipica dell'istituto in esame, affermando che, sotto il profilo civilistico, il legislatore si è limitato a regolare gli atti di destinazione di cui all'art. 2645-*ter* c.c. La norma da ultimo citata ha una portata

---

<sup>3</sup> Cfr. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, che ha recepito la Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (IV Direttiva antiriciclaggio) e dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125. Come noto, la nozione di titolare effettivo ai fini della normativa antiriciclaggio rileva anche ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale, mercè il richiamo contenuto nell'articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167. Attualmente, dunque, in forza di tale richiamo, sono obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, coloro che «*siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni*».

particolarmente ampia e consente la segregazione dei beni oggetto di destinazione, in deroga all'art. 2740 c.c. in tema di garanzia patrimoniale generica.

Invero, non risulta di facile comprensione il richiamo, in questa sede, all'istituto degli atti di destinazione e l'eventuale sussistenza di un nesso con il *trust*, di conseguenza, anche sul punto si richiede un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia. In particolare, nella misura in cui sia di tutta evidenza necessario un inquadramento giuridico del *trust*, non si può prescindere dal principio che i *trust* per i quali la Circolare offre il proprio contributo interpretativo ai fini fiscali, siano sostanzialmente tutti – allo stato attuale – negozi regolati da leggi straniere i cui effetti sono riconosciuti dal nostro ordinamento ai sensi della Legge<sup>4</sup> 16 ottobre 1989, n. 364.

## **2. DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI**

### **2.1. Trust trasparenti (p. 10)**

Nessuna osservazione.

### **2.2. Trust opachi (p. 11)**

#### *Natura novativa o interpretativa della Novella legislativa (p. 12)*

Come evidenziato anche dalla Circolare, la Novella legislativa sancisce l'imponibilità dei redditi corrisposti a soggetti fiscalmente residenti in Italia da parte di *trust* opachi stabiliti in Stati *black*. Tale norma recepisce in larga misura la posizione assunta dall'Agenzia nella Circolare del 27 dicembre 2010, n. 61.

La Circolare, tuttavia, non chiarisce tuttavia se la Novella legislativa abbia natura novativa o interpretativa<sup>5</sup>.

Laddove interpretativa, la norma confermerebbe, per il passato, l'imponibilità delle distribuzioni provenienti da *trust* opachi "costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale

---

<sup>4</sup> Legge di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, in vigore dal 1° gennaio 1992.

<sup>5</sup> Al riguardo, né il tenore letterale della norma, né la relativa relazione illustrativa forniscono indicazioni univoche. Da un lato, infatti, la Relazione illustrativa al D.L. n. 124/2019 sembrerebbe deporre a favore della natura innovativa, laddove precisa che "[s]tante il riferimento letterale ai "redditi imputati", le attuali disposizioni fiscali in materia di imposte dirette possono essere riferite sicuramente anche ai "beneficiari individuati" di *trust* esteri "trasparenti", mentre è più difficile ricomprendere nell'ambito di applicazione delle stesse i *trust* "opachi" esteri". Tale passaggio sembra evidenziare l'assenza di una norma volta a disciplinare il regime fiscale delle distribuzioni di *trust* opachi esteri. Dall'altro lato, a favore invece della natura interpretativa depongono altri passaggi della medesima Relazione illustrativa, ove viene evidenziato che la norma in esame "intende risolvere problematiche di carattere interpretativo e operativo, sottoponendo ad imposizione nei confronti dei beneficiari italiani i redditi distribuiti dai *trust* opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata".

agevolato". Nel primo caso invece, la norma, operando solo per il futuro, determinerebbe, per il passato, la non imponibilità di tali distribuzioni.

Sembra opportuno propendere per la natura innovativa della norma in questione. Infatti, il TUIR, nella versione previgente alle modifiche, non ammetteva l'imponibilità delle distribuzioni effettuate dai *trust* opachi non residenti. Si trattava di una lacuna normativa della quale, di fatto, aveva preso atto anche l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E. L'opposta opinione espressa nella successiva Circolare 61/2010, sebbene ispirata a ragioni di cautela fiscale, era priva di supporti normativi. In altre parole, la previgente normativa non consentiva di ritrarre due interpretazioni opposte, bensì un'unica interpretazione consistente nella non imponibilità delle distribuzioni. Si ritiene, quindi, che con la Novella legislativa, il legislatore non abbia precisato l'esatta interpretazione di una norma, ma abbia innovato l'ordinamento colmando la precedente "lacuna". La natura innovativa della norma in questione trova peraltro conferma nell'art. 1, comma 2, dello Statuto del contribuente. Nonostante l'asserita derogabilità dello Statuto, ricavabile dalle pronunce della Corte costituzionale, il fatto che la norma in questione sia contenuta in un DL, a tacer d'altro, rappresenta un argomento forte a favore della tesi della natura innovativa<sup>6</sup>. Nondimeno, la norma in esame non è stata espressamente qualificata come interpretativa dal legislatore.

Sarebbe dunque opportuno che la Circolare qualificasse espressamente come innovativa la Novella legislativa.

Peraltro, i contribuenti che, per il passato, attenendosi all'interpretazione dell'Agenzia, hanno ritenuto imponibili tali distribuzioni, dovrebbero avere diritto al rimborso delle imposte indebitamente versate.

#### *Applicabilità della Novella legislativa ai trust UE/SEE (p. 15)*

Sarebbe opportuno precisare in maniera esplicita la disciplina applicabile ai *trust* opachi residenti in Stati UE/SEE<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> L'affermazione della relazione ministeriale ("*risolvere problematiche di carattere interpretativo e operativo*") è così generica che non può rappresentare un argomento in grado di sostenere la tesi opposta.

<sup>7</sup> A favore della non applicabilità della disciplina in esame anche ai *trust* residenti in un Stato UE/SEE, sembra deporre il seguente passaggio della Circolare: "*lo stabilimento (rectius, residenza) in uno Stato membro dell'Unione europea o dello SEE, individuato nella prospettiva italiana sulla base dei criteri di cui all'articolo 73 del Tuir, non è in grado di disattivare l'applicazione della lettera g-sexies, nella ipotesi in cui il trust, in virtù della norma interna di tale Stato oppure della eventuale convenzione per evitare le doppie imposizioni da esso sottoscritta con uno Stato o territorio a "fiscaltà privilegiata" (ex articolo 47-bis del Tuir), risulti residente in quest'ultimo Stato*". Tale

Se si è correttamente intesa la Circolare, un *trust* può essere considerato come residente in uno Stato UE/SEE solamente laddove tale Stato UE/SEE consideri tale *trust* come ivi residente, in base alla propria normativa interna (anche di derivazione convenzionale). Ciò a prescindere dall'applicazione dei criteri previsti in base alla normativa vigente in Italia. Tale *trust*, residente in uno Stato UE/SEE non dovrebbe essere soggetto alla regola di imponibilità prevista dalla Novella legislativa. Ciò nemmeno nell'ipotesi in cui in concreto lo Stato UE/SEE di residenza non assoggetti a tassazione il *trust*.

Per converso, sempre per quanto da noi compreso, dovrebbero essere considerati come non UE/SEE i *trust* che, pur localizzati in uno Stato UE/SEE, sono ivi assoggettati al regime proprio dei soggetti non residenti (come ad esempio a determinate condizioni i *trust offshore* di Cipro). Con riferimento a tali *trust* dovrebbe dunque trovare applicazione la regola di imponibilità prevista dalla Novella legislativa.

Qualora l'Agenzia confermasse questa nostra interpretazione della Circolare, si evidenzia che la negazione della qualifica UE/SEE ai *trust* cosiddetti "offshore" non troverebbe riscontro, a nostro avviso, nel dettato normativo. Peraltro, non rappresentando tali *trust* necessariamente delle costruzioni di puro artificio, tale interpretazione presterebbe il fianco anche a una possibile censura in ambito unionale.

#### Trattamento delle attribuzioni di redditi maturati in periodi di imposta precedenti

Sarebbe opportuno che la Circolare precisasse il momento con riferimento al quale verificare se un *trust* possa considerarsi o meno *black*. Al riguardo, la localizzazione del *trust* in uno Stato o territorio dovrebbe ragionevolmente essere valutata avendo riguardo ai criteri applicabili nel periodo di imposta nel quale avviene la distribuzione. Ad esempio, nell'attuale periodo di imposta, occorrerà aver riguardo all'applicazione o meno di un'aliquota nominale inferiore al 50% di quella applicata in Italia. Non assumeranno invece rilievo i criteri applicabili nei periodi di imposta precedenti al 2016, quali l'eventuale inclusione o meno dello Stato di residenza nella *black list* di cui al D.M. 21 novembre 2001.

Pur applicando il criterio vigente al momento della distribuzione, la localizzazione del *trust* deve ragionevolmente essere valutata avendo riguardo alla situazione di fatto al momento della maturazione del reddito oggetto di distribuzione. Ciò infatti garantisce da un lato che il regime di non imposizione trovi applicazione solo con riferimento a proventi assoggettati ad un congruo livello di tassazione al momento della maturazione. Dall'altro lato, tale

---

passaggio sembra infatti precisare che l'art. 44 comma 1, lett. g-sexies TUIR non trova applicazione laddove un *trust* sia considerato residente in uno Stato UE/SEE in base alla propria normativa interna (anche di derivazione convenzionale).

criterio permette di risolvere le problematiche che potrebbero sorgere laddove vi fossero delle divergenze tra la residenza del *trust* al momento della maturazione e quella al momento della distribuzione. Tale divergenza potrebbe sussistere nel caso in cui il *trustee*, nel periodo intercorrente tra tali due momenti, mutasse la propria residenza, ovvero il trustee sia sostituito con un trustee residente altrove. Analoghe problematiche potrebbero sorgere in caso di mutamento del regime fiscale applicabile nello Stato o territorio di residenza del *trust* intervenuto tra il momento della maturazione e quello della distribuzione.

Il criterio sopraesposto (applicazione del criterio vigente al momento della distribuzione con riferimento alla situazione di fatto al momento della maturazione) corrisponde a quello adottato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4 agosto 2016, n. 35/E al fine di individuare i dividendi soggetti a tassazione integrale perché provenienti da Stati *black*. Tuttavia, in tale Circolare l'Agenzia delle Entrate, al fine di disapplicare il regime di tassazione integrale, richiedeva che la natura *white/black* dei dividendi fosse riscontrabile non solo alla maturazione, ma anche al momento della distribuzione. Anche con riferimento ai *trust* opachi non residenti sarebbe opportuno un chiarimento in merito alla permanente validità di tale ulteriore requisito.

Occorrerebbe, inoltre, chiarire la sorte dei proventi maturati in capo ad un *trust* opaco (e ivi assoggettati ad un'aliquota superiore al 50% rispetto a quella italiana), successivamente divenuto trasparente. L'ipotesi, invero non infrequente nella pratica, di fatto si verifica ogniqualvolta il beneficiario acquisisca il diritto a pretendere i proventi in un periodo successivo a quello di maturazione. Occorre chiarire, in particolare, se tali distribuzioni di utili portati a incremento del fondo in *trust* da un *trust* opaco non paradisiaco divenuto trasparente debbano scontare ulteriore tassazione al momento della distribuzione. In linea di principio, la soluzione dovrebbe essere negativa: l'assoggettamento a tassazione, infatti, dovrebbe escludere l'imponibilità dei proventi successivamente distribuiti.

#### Modalità di determinazione dell'aliquota nominale a cui è soggetto il trust

Sarebbe opportuno che l'Agenzia fornisca i criteri di identificazione dell'aliquota nominale a cui è soggetto il trust. In particolare, occorrerebbe chiarire se eventuali regimi di non imponibilità del *trust* nello Stato di residenza, pur in presenza di un'aliquota ordinaria nominale superiore alla metà di quella italiana, rendano applicabile la Novella legislativa.

Rilevanza del livello di tassazione effettivo a cui è soggetto il trust (p. 17)

La Circolare chiarisce come non sia possibile ottenere la dimostrazione della cd. "esimente" di cui all'art. 47-bis, comma 2, lett. b), TUIR. Dunque, non è possibile disapplicare la regola di imponibilità portata dalla Novella legislativa dimostrando che la localizzazione del *trust* in uno Stato *black* non determina l'effetto di assoggettare i redditi del *trust* ad un regime fiscale privilegiato. Inoltre, la Circolare, in un passaggio di poco precedente, sembra affermare che ai fini di stabilire il livello di tassazione del *trust* occorre avere riguardo al solo livello nominale di tassazione applicabile al *trust*<sup>8</sup>.

Si chiede all'Agenzia di riconsiderare la posizione interpretativa sopra riassunta.

Infatti, la posizione contenuta nella Circolare non permette di valorizzare adeguatamente alcune circostanze nelle quali non si riscontra l'esigenza di applicare la regola di imponibilità di cui alla Novella legislativa. Si fa riferimento in particolare ai seguenti casi: a) tassazione effettiva analoga a quella italiana, a prescindere dall'aliquota nominale applicata; b) assoggettamento a tassazione alla fonte dei redditi del *trust* mediante ritenuta; c) assoggettamento a tassazione del *trust* in Stati diversi da quello di residenza; d) assoggettamento a tassazione dei redditi prodotti dal *trust* in capo ad altri soggetti.

Con riferimento a tali ipotesi, anche laddove l'Agenzia confermasse la propria interpretazione in merito alla non applicabilità della cd. "esimente", occorrerebbe chiarire come trattare sotto il profilo fiscale le stesse.

Non è infine chiaro quale sia in concreto la posizione assunta dall'Agenzia con riferimento a quei *trust* che sono stabiliti in giurisdizioni che non riconoscono il *trust* in quanto tale quale soggetto passivo d'imposta. Vi sono Stati come la Svizzera che ad esempio assoggettano a tassazione, a seconda dei casi, il disponente o il beneficiario, ove residenti. Con riferimento a tali ipotesi, si suggerisce all'Agenzia di chiarire come determinare l'aliquota nominale alla quali considerarsi soggetti tali *trust*.

### **2.3. Determinazione del reddito di capitale (p. 18)**

La Circolare fornisce alcune indicazioni per distinguere, nell'ambito del *trust*, il reddito dal patrimonio. La distinzione rileva in quanto, nei limiti del valore del patrimonio, l'eventuale

---

<sup>8</sup> Cfr. il seguente passaggio a p. 16: "*la disposizione in questione prevede chiaramente che gli Stati esteri, sono considerati o meno a fiscalità privilegiata con esclusivo riferimento al trattamento dei redditi prodotti dai trust ivi residenti. Quindi, l'elemento che viene preso in considerazione, ai fini della qualificazione del reddito di capitale, è il trattamento fiscale dei trust*".

attribuzione al beneficiario non assume rilevanza ai fini delle imposte dirette (anche se, in base all'Orientamento Cassazione, dovrebbe trovare applicazione l'ISD). La quota corrispondente al reddito dovrebbe essere assoggettata a tassazione al momento della distribuzione<sup>9</sup>.

Secondo la Circolare, il fondo in *trust* è formato dall'apporto iniziale e dagli eventuali successivi incrementi effettuati.

Potrebbe darsi che il bene vincolato in *trust* subisca un incremento di valore tra il momento del trasferimento iniziale al *trustee* e quello dell'attribuzione al beneficiario. A tale proposito, occorre distinguere l'ipotesi in cui tale incremento si sia realizzato in conseguenza di operazioni compiute dal *trustee* sui beni in *trust*, dalle ipotesi in cui tali incrementi abbiano natura meramente valutativa.

Nell'ipotesi in cui il bene in *trust* sia oggetto di realizzo, la valorizzazione del bene, al fine di distinguere il reddito dal patrimonio, sembra dover essere effettuata al costo storico/valore di acquisto<sup>10</sup>. Nei limiti del suddetto costo storico, la somma attribuita al beneficiario dovrebbe essere assoggettata all'ISD. Ciò conformemente all'Orientamento Cassazione<sup>11</sup>. L'eccedenza rispetto a tale costo storico, invece, sembrerebbe dover essere assoggettata a tassazione come reddito in capo al beneficiario al momento della distribuzione. Non dovrebbe essere applicabile, con riferimento a tale eccedenza, l'ISD in capo al beneficiario. Sarebbe opportuna una conferma esplicita della suddetta ricostruzione.

Non vi sono chiarimenti nella Circolare in merito al regime applicabile ad eventuali incrementi di valore di natura meramente valutativa dei beni apportati al *trust*, in assenza di un realizzo degli stessi. Con riferimento a tale ipotesi, andrebbe chiarito se, al momento dell'attribuzione, la porzione di valore eccedente il costo storico debba essere considerata come reddito (soggetto alle imposte sui redditi) o come incremento di natura meramente

---

<sup>9</sup> Si assume la natura "black" del *trust*.

<sup>10</sup> Ciò si ricava dal seguente passaggio: "[q]ualora oggetto di distribuzione/attribuzione sia una somma di denaro derivante dalla vendita di un bene che era stato conferito in *trust* dal disponente, al fine di stabilire la quota da escludere dal reddito occorre far riferimento al costo o valore di acquisto del bene risultante dalla documentazione contabile".

<sup>11</sup> Cfr, sul punto, anche, Circolare, par. 3.3.2, p. 33.



patrimoniale, soggetta all'ISD. Sembrerebbe opportuno propendere per tale seconda ipotesi<sup>12</sup>. Ad ogni modo, sarebbe opportuna una precisazione sul punto<sup>13</sup>.

### **3. DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRECTE**

#### **3.1. Prassi amministrativa (p. 21)**

Nessuna osservazione.

#### **3.2. Evoluzione della giurisprudenza di legittimità (p. 22)**

Nessuna osservazione.

#### **3.3. Attribuzioni ai fini delle imposte indirette (p. 26)**

##### *Trust cd. "autodestinato" e cd. "autodichiarato"*

La Circolare non esamina l'ipotesi dei *trust* cd. "autodestinati", in cui disponente e beneficiario coincidono. Tale fattispecie è stata recentemente esaminata in alcuni interventi di prassi<sup>14</sup>. Sarebbe forse opportuno cristallizzare le conclusioni raggiunte in tali risposte nella Circolare.

In estrema sintesi, nelle risposte citate, l'Agenzia chiarisce che nel caso di coincidenza tra disponente e beneficiario, l'ISD non è dovuta. Il principio formulato dall'Agenzia si fonda sulla premessa che, di fatto, nel *trust* cd. "autodestinato", stante la coincidenza tra disponente e beneficiario, non si verifica alcun trasferimento intersoggettivo. Il trustee infatti è tenuto a gestire il fondo in *trust* a vantaggio del soggetto che lo ha istituito.

Il medesimo principio dovrebbe inoltre trovare applicazione in ogni ipotesi, anche diversa dal *trust* cd. "autodestinato", in cui, per qualsiasi ragione, non si verifica la devoluzione del bene in *trust* ad un soggetto diverso dal disponente.

Ciò accade, ad esempio, nel caso di *trust* cd. "autodichiarato" (ove cioè il disponente coincide con il trustee), nel caso in cui non sia previsto un beneficiario<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> A favore di tale conclusione depone peraltro il passaggio della Circolare, p. 29, ove viene precisato che, ai fini dell'ISD, in caso di trasferimento ai beneficiari "il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche disposizioni sopra richiamate, a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento alla data dell'atto con il quale viene effettuato il trasferimento".

<sup>13</sup> Per completezza, occorrerebbe precisare se le conseguenze sopra esposte siano eventualmente influenzate, e in che limiti, dall'eventuale tassazione applicata dallo Stato estero di localizzazione del *trust*.

<sup>14</sup> Cfr. Risposta all'istanza di Interpello n. 106 del 15 febbraio 2021. Le conclusioni contenute in tale risposta sembrano essere state confermate nelle Risposte n. 351 e 352 del 18 maggio 2021.

<sup>15</sup> Cfr. sul punto Cassazione 22754/2019 e 21614 del 2016.

Lo stesso, inoltre, può accadere quando lo strumento istitutivo del *trust* attribuisca al *trustee* il potere di identificare il beneficiario all'interno di una cerchia di soggetti: ove tale beneficiario, per qualsiasi ragione, non venga individuato, il "ritrasferimento" al disponente non dovrebbe scontare l'ISD. Alle medesime conclusioni si dovrebbe giungere in caso di restituzione al disponente dei beni in *trust* per effetto, ad esempio, di rinuncia dei beneficiari alla propria posizione giuridica<sup>16</sup>.

Analoga conclusione dovrebbe valere nell'ipotesi di incrementi del fondo in *trust* effettuati direttamente dal beneficiario. Il regolamento di tale tipologia di *trust* frequentemente consente a tale beneficiario di vincolare in *trust* beni di cui sia direttamente titolare, affinché anche tali beni possano beneficiare della gestione del trustee effettuata in suo favore.

Per completezza, le conclusioni sopra esposte dovrebbero essere opportunamente applicabili anche nel caso di *trust* considerati interposti ai fini delle imposte sui redditi<sup>17</sup>. L'Agenzia ha infatti chiarito, nella Risposta ad interpello n. 398/2021, come tali *trust* non siano da considerarsi di per sé interposti anche ai fini delle imposte indirette. L'Agenzia dovrebbe di conseguenza chiarire che, partendo dal presupposto che l'ISD è dovuta unicamente in caso di attribuzione stabile e definitiva dei beni a beneficiari diversi dal soggetto disponente, in caso di premorienza di quest'ultimo (durante la vita del *trust*), i beni facenti parti il fondo in *trust* non dovrebbero essere considerati parte dell'attivo ereditario assoggettabile ad imposta di successione, in particolare in tutte quelle situazioni in cui la strutturazione del *trust* sia da considerarsi genuina. Ci si riferisce in particolare ai numerosi casi in cui tali *trust* non terminano con la morte del disponente, ma continuano al fine di avvantaggiare nel tempo - ad esempio - i familiari dello stesso. Diversamente, il fondo in *trust* potrebbe comporre l'attivo ereditario del disponente qualora lo spossessamento non si sia verificato in quanto trattasi di *trust*, ad esempio, revocabili, simulati ovvero semplicemente non riconoscibili ai sensi della Legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Potrebbe inoltre darsi che il valore del patrimonio del *trust* autodichiarato/autodestinato subisca un incremento tra il momento dell'attribuzione e il momento della devoluzione. Tale incremento del patrimonio non dovrebbe costituire in ogni caso un evento fiscalmente rilevante ai fini dell'ISD in quanto nel *trust* cd. "autodestinato" e nelle fattispecie assimilabili, non si verifica alcun trasferimento patrimoniale tra soggetti differenti. Tale incremento

---

<sup>16</sup> In tal senso si è espressa del resto la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8719/2021. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, si deve ritenere che la mancata realizzazione degli scopi ai quali il *trust* era finalizzato "per il verificarsi di una vicenda giuridica diretta a far terminare anticipatamente il *trust*, faccia venir meno la stessa fattispecie impositiva, perché, non essendovi allora più nessuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di un soggetto terzo, non potrà manifestarsi la specifica capacità contributiva oggetto del tributo".

<sup>17</sup> Si fa riferimento alla casistica indicata a p. 6 della Circ. 61/2010.

rappresenta pertanto un evento realizzatosi all'interno della sfera impositiva del disponente. Come tale, l'incremento di valore non è soggetto all'ISD e sarebbe auspicabile un chiarimento esplicito da parte dell'Agenzia in tal senso.

Nessuna conseguenza impositiva dovrebbe inoltre verificarsi nel caso in cui i beni oggetto di restituzione al disponente siano diversi da quelli inizialmente segregati. Ciò in seguito ad atti di realizzo dei beni posti in essere dal trustee. In tal senso si è del resto espressa anche la Corte di Cassazione nella citata sentenza 8719/2021.

Sarebbe opportuno che la Circolare confermasse le predette conclusioni.

#### *Trust non liberali e/o "misti"*

La Circolare non fornisce chiarimenti in merito al regime applicabile, ai fini dell'ISD, ai *trust* che non perseguono finalità "liberali" e che quindi non si prefiggono di attuare in alcun modo, citando l'Agenzia stessa, una "donazione definibile "a formazione progressiva"". Il regime fiscale applicabile a tali *trust* dovrebbe essere definito sulla base di quanto precisato dalla Corte di Cassazione. In particolare, secondo l'Orientamento Cassazione il presupposto impositivo ai fini dell'ISD si realizza non più per tutte le tipologie di *trust* in quanto vincoli di destinazione autonomamente imponibili. È necessario riscontrare in capo al beneficiario un trasferimento di ricchezza imponibile ai sensi dell'ISD stessa. In ragione di ciò, nessuna tassazione dovrebbe applicarsi ai fini dell'ISD con riferimento ai *trust* non liberali in cui tale arricchimento del beneficiario non si realizzi.

Nei *trust* non liberali, infatti, l'attribuzione del patrimonio del *trust* ai beneficiari potrebbe non verificarsi mai, fatti salvi i casi di *trust* misti in cui sono talvolta nominati soggetti beneficiari del cd. "residuo".

Lo stesso si può dire anche con riferimento ai *trust* di garanzia e liquidatori ancorché questi operino a favore di alcuni soggetti, ad esempio i creditori. In tali negozi non si perfeziona alcuna liberalità. Lampante è il caso del trustee che si limita a garantire, ovvero semplicemente ad eseguire, una o più obbligazioni.

In tali ipotesi conseguentemente, la mancata tassazione non dovrebbe essere considerata un effetto aberrante essendo, al contrario, perfettamente coerente con l'Orientamento Cassazione<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Tale conclusione, con riferimento specifico al *trust* liquidatorio a favore della generalità dei creditori, è stata sostenuta anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5766/2020.

Infine, con riferimento specifico ai *trust* di garanzia, occorrerebbe precisare come l'imposta di registro debba trovare applicazione in misura fissa<sup>19</sup>.

### Altri casi particolari

In alcune ipotesi, può essere difficile stabilire se in concreto si realizza un arricchimento del beneficiario assoggettabile all'ISD. Si tratta di ipotesi che si riscontrano frequentemente nella pratica in merito alle quali sarebbe opportuno un approfondimento da parte della Circolare.

Un primo caso è rappresentato dalle prestazioni lavorative o di servizi a favore del beneficiario. In tale ipotesi, sembra difficile ravvisare la sussistenza di un arricchimento in capo al beneficiario stesso. Può inoltre sovente verificarsi che il fondo in *trust* comprenda beni immobili, con l'obbligo per il trustee di gestirli a vantaggio, diretto o indiretto, del beneficiario senza che occorra alcun trasferimento. In tale ipotesi non dovrebbe applicarsi l'ISD nei limiti in cui non si verifica un'attribuzione stabile e definitiva dei beni in capo al beneficiario. Ad ogni modo, sarebbe opportuno un chiarimento sul punto.

Una seconda ipotesi in merito alla quale sarebbero opportuni dei chiarimenti è quella del cd. "*charitable trust*" la cui attività, normalmente, si concretizza nella prestazione di servizi di assistenza ad una pluralità di soggetti. Tali servizi difficilmente si concretizzano in un'attribuzione patrimoniale che genera l'arricchimento di un beneficiario specifico. Del resto, ove mai si ravvisasse nelle suddette prestazioni delle attribuzioni imponibili ai fini dell'ISD, si porrebbe un problema di valorizzazione delle stesse difficilmente risolvibile. Naturalmente laddove tale arricchimento in concreto si realizzi, mercè un'erogazione o donazione ad uno specifico soggetto, potrà trovare applicazione l'ISD, salva l'applicazione di eventuali esenzioni di legge.

La terza ipotesi che dovrebbe essere esaminata nella Circolare è quella in cui si possa realizzare una liberalità indiretta a favore del beneficiario del *trust*<sup>20</sup>. Ciò si può verificare in tutte le ipotesi in cui talune erogazioni effettuate dal trustee non vengano effettuate

---

<sup>19</sup> Cfr. Cass. 5 dicembre 2018, n. 31445 e 31446.

<sup>20</sup> In tali ipotesi, come noto, la liberalità è tassabile solamente in due ipotesi (cfr. art. 56-bis, TUS). La prima ipotesi sussiste laddove il contribuente assoggetti volontariamente a tassazione l'attribuzione. In tal caso, l'aliquota applicabile è quella propria derivante dal rapporto tra disponente e beneficiario. La seconda ipotesi ricorre laddove l'esistenza della liberalità emerga nell'ambito di un accertamento in tema di imposta sui redditi. In tale ipotesi trova applicazione l'aliquota massima dell'8%. In entrambe le ipotesi trovano applicazione eventuali franchigie. In ogni caso, nell'applicare eventuali franchigie, occorrerà tenere conto del cd. "coacervo". In altre parole, al fine del superamento della franchigia, occorrerà tenere conto di tutte le attribuzioni effettuate nei confronti dei beneficiari. Cfr. Cass. Sez. Tributaria n. 27665/2020.

direttamente a favore del beneficiario, pur andando a vantaggio di quest'ultimo (ad es. pagamento dell'affitto della casa in cui vive il beneficiario ovvero del premio per la sua assicurazione sulla salute). Con riferimento a tali liberalità indirette sarebbe opportuno che la Circolare confermasse:

- la qualifica o meno di tali attribuzioni come liberalità indirette e l'eventuale imponibilità ai fini dell'ISD;
- le modalità in cui le stesse possono essere accertate (coerentemente con la disciplina in tema di liberalità indirette, solo nell'ambito di un accertamento in tema di imposte sui redditi in capo al beneficiario);
- le aliquote applicabili sia in caso di dichiarazione spontanea delle suddette liberalità indirette sia nel caso di accertamento delle stesse.

#### Trust beneficiario di polizze vita

Una specifica ipotesi che meriterebbe approfondimento da parte della Circolare è quella dei *trust* opachi destinatari di prestazioni assicurative, ad esempio in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita. Declinando l'Orientamento Cassazione in relazione a tale ipotesi, sembrerebbe di poter concludere che, in estrema sintesi:

- a) in occasione dell'evento assicurato, con contestuale maturazione in capo al *trustee*, per conto del *trust*, del diritto alla percezione della prestazione assicurativa, il successivo pagamento del capitale da parte della compagnia di assicurazione al *trust* beneficiario:
  - nei limiti dei premi versati, non dovrebbe scontare l'ISD, in quanto non produce l'arricchimento stabile ed effettivo di alcun soggetto;
  - nei limiti dell'eventuale rendimento dovrebbe essere assoggettato:
    - ad imposta sostitutiva<sup>21</sup> in caso di polizza di natura finanziaria, e
    - ritenuto non imponibile nei limiti di copertura della polizza riguardo al cd. "rischio demografico"<sup>22</sup>;
- a) le corrisposizioni effettuate da parte del *trustee* ai beneficiari:
  - nei limiti dei premi versati dovrebbero essere assoggettate a ISD;
  - con riferimento alla componente reddituale non dovrebbero scontare alcuna ulteriore tassazione (in quanto la tassazione in capo al *trust* dovrebbe aver esaurito la pretesa impositiva dell'Erario).

---

<sup>21</sup> Cfr. art. 26-ter, DPR. 29 settembre 1973, n. 600.

<sup>22</sup> Cfr. art. 34, c. 5, DPR 29 settembre 1973, n. 601.

Si suggerisce all’Agenzia di confermare la correttezza o meno della predetta impostazione. Potrebbe peraltro essere utile chiarire come distinguere, al momento dell’attribuzione al beneficiario la componente riferibile ai premi versati (soggetta ad ISD) da quella riferibile ai redditi (non imponibile).

### Territorialità

Sarebbe inoltre opportuno che la Circolare fornisse alcuni chiarimenti in merito alla rilevanza territoriale dell’ISD in alcune ipotesi di devoluzione di beni ai beneficiari.

In estrema sintesi, sono soggette a imposta in Italia le donazioni effettuate da un donante residente nel territorio dello Stato ovvero aventi ad oggetto beni localizzati in Italia (cfr. art. 2 TUS). In caso di donante residente all’estero sono soggetti a donazione solo i beni localizzati in Italia.

Con riferimento ai *trust*, occorre stabilire se la residenza in Italia del disponente debba essere riscontrata al momento del vincolo dei beni in *trust* oppure al momento della devoluzione al beneficiario. A favore della prima tesi, depone il fatto che è in relazione a tale momento che si verifica lo spossessamento da parte del disponente. A favore della seconda tesi depone il fatto che è solo al momento della devoluzione che l’imposta è dovuta e che, secondo la Corte di Cassazione, sembrerebbe realizzarsi la donazione.

Si ipotizzi ad esempio il caso di un soggetto residente in Italia che successivamente alla dotazione di beni in *trust* si trasferisca all’estero. Occorrerebbe chiarire se l’operazione possa considerarsi territorialmente rilevante con riferimento ai beni situati all’estero.

Ragioni di coerenza con l’Orientamento Cassazione inducono a ritenere che la debenza dell’imposta vada valutata al momento dell’attribuzione al beneficiario; anche qualora si volesse cogliere la natura di donazione “a formazione progressiva”<sup>23</sup>, di norma l’ordinamento riconosce efficacia a tali atti unicamente nella fase conclusiva, ossia al loro perfezionamento. In ogni caso, sarebbe opportuna una precisazione sul punto.

Particolari problematiche si pongono inoltre in caso di atti di donazione stipulati all’estero, aventi ad oggetto beni diversi da immobili ed aziende localizzati in Italia. L’Agenzia al riguardo ha chiarito come la rilevanza territoriale di tali atti sia governata dalle regole generali (donatario residente in Italia o localizzazione in Italia dei beni donati<sup>24</sup>). Tuttavia,

---

<sup>23</sup> Cfr, sul punto Circolare, par. 3.3.2, p. 32.

<sup>24</sup> Cfr. Risposta ad interpello, 24 luglio 2019, n. 310. È dunque pacifico che, ad esempio, non sia soggetta a ISD la donazione effettuata all’estero da un donante non residente avente ad oggetto immobili esteri. Ciò anche laddove il donatario sia residente in Italia. Tale conclusione dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento agli apporti in *trust* effettuati da disponenti non residenti.

non è stato precisato se, fatta salva la rilevanza di tali regole, in caso di atto stipulato all'estero, l'imponibilità sia subordinata alla residenza in Italia anche del donatario<sup>25</sup>. La questione assume rilievo nella fattispecie in esame, in quanto, laddove si attribuisse rilievo anche alla residenza del donatario, occorrerebbe chiarire come declinare tale requisito con riferimento ai beneficiari di *trust*. In particolare, occorrerebbe precisare il momento con riferimento al quale valutare la residenza in Italia del beneficiario.

#### Eventuale discrezionalità del contribuente nel versamento dell'ISD

Sarebbe opportuno che la Circolare chiarisse se, nei casi in cui lo strumento istitutivo attribuisca dei diritti pieni a beneficiari fissi, il versamento dell'ISD possa già avvenire al momento della dotazione in *trust*, su esplicita richiesta del disponente. Si intende conoscere in buona sostanza se i contribuenti conservino o meno la facoltà di versare l'imposta una volta per tutte al momento del vincolo in *trust* qualora intendano realizzare sin da subito un arricchimento in capo al beneficiario, in questi casi inequivocabilmente ed irrevocabilmente individuato.

Il riconoscimento di tale facoltà non dovrebbe produrre conseguenze inaccettabili, né intaccherebbe il gettito effettivo derivante dall'ISD.

#### Questioni di diritto transitorio

L'accoglimento da parte dell'Agenda dell'Orientamento Cassazione determina l'insorgenza di alcune questioni di diritto transitorio.

Come detto l'Orientamento Cassazione ha contribuito a traslare "in avanti" il momento impositivo, cioè all'atto della devoluzione dei beni ai beneficiari. Tale traslazione determina un potenziale mutamento del soggetto gravato dall'imposizione, il quale non sarà certamente più il disponente - ovvero il trustee - ma il beneficiario destinatario ultimo della devoluzione.

Sulla scorta di tali premesse, sarebbe opportuno che la Circolare fornisse i dovuti chiarimenti in ordine alle imposte già assolte in conformità del precedente orientamento. Trattasi in

---

<sup>25</sup> Ciò in base al disposto dell'art. 55 TUS, in base al quale sono assoggettati a registrazione in termine fisso gli atti di donazione, compresi, come precisa il comma 1-*bis* del medesimo articolo, "gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato...". Secondo taluni, da tale disposizione si potrebbe ricavare, indirettamente, la conclusione della non imponibilità, in ogni caso, delle donazioni estere a favore di donatori non residenti. La questione non è risolta dalla Risposta 310/2019 in quanto la fattispecie esaminata concerneva donatori residenti in Italia. Non è stato precisato se i criteri generali debbano trovare applicazione anche nel caso di donatori residenti all'estero.

particolare di tutti i casi l'ISD sia stata versata in occasione dell'atto di dotazione dei beni in trust.

Specificamente, l'Agenzia dovrebbe chiarire se le imposte già assolte tengano luogo di quanto i beneficiari dovrebbero versare al momento della devoluzione dei beni nei loro confronti e se, in tal caso, le imposte già pagate abbiano esaurito l'obbligazione tributaria ovvero siano fatte salve eventuali variazioni del valore dei beni in *trust*.

In alternativa, la Circolare dovrebbe chiarire se le imposte già versate in conformità al precedente orientamento debbano considerarsi un pagamento indebito, sì da permettere ai contribuenti coinvolti di presentare tempestivamente istanza di rimborso.

Vi è poi da risolvere la problematica di chi, in qualità di disponente, abbia richiesto l'assoggettamento all'ISD fruendo di esenzioni o franchigie che in sede di atto di dotazione non abbiano dato luogo ad un debito d'imposta. Occorrerebbe chiarire se, in tali casi, i beneficiari successivamente destinatari di una attribuzione definitiva da parte del *trustee* possano giovare del trattamento impositivo riservato in occasione dell'atto di dotazione originario oppure se in capo ad essi incomba l'obbligo di operare una rivalutazione sulla sussistenza del presupposto impositivo.

Inoltre, permane il problema di precisare la sorte delle imposte già assolte "in entrata" che, per vicende sopravvenute, risultassero totalmente non dovute o risultino essere state versate in eccedenza<sup>26</sup>.

In linea di principio, tali versamenti costituiscono un indebito tributario in senso stretto e danno, quindi, luogo ad un diritto al rimborso sulla scorta del principio generale sancito dall'art. 2033 c.c.

In merito a tali versamenti, dovrebbe essere pacifica la possibilità per i contribuenti interessati di avanzare istanza di rimborso ex art. 42 TUS. Sarebbe al riguardo opportuno che l'Agenzia prevedesse esplicitamente tale facoltà, fornendo altresì chiarimenti in ordine al momento di decorrenza del termine di decadenza per la presentazione dell'istanza. Al riguardo, dovrebbero essere indubbiamente titolati a richiedere il rimborso i contribuenti che abbiano eseguito i suddetti pagamenti nei trentasei mesi anteriori. Occorre chiarire la sorte dei contribuenti che abbiano versato, in tempo anteriore ai trentasei mesi, un'ISD non dovuta. In passato la Corte di Cassazione ha sostenuto che, in caso di mutamento interpretativo dell'Agenzia, in senso favorevole al contribuente, il termine per la

---

<sup>26</sup> Un esempio può essere rinvenuto nell'ipotesi in cui il disponente di un *trust* opaco abbia, prudenzialmente all'atto dell'istituzione, corrisposto l'ISD con aliquota massima dell'8% e successivamente venga indicato un beneficiario in relazione al quale la legge prevede l'applicazione di un'aliquota inferiore.



presentazione dell'istanza di rimborso decorre cionondimeno dal versamento. Ciò in quanto tali atti non hanno natura normativa e sono inidonei ad incidere sul rapporto tributario<sup>27</sup>. Non mancano tuttavia pronunce in senso opposto. Ad esempio, la Cassazione, a Sezioni unite, con la sentenza dell'11 luglio 2011, n. 15144 aveva così concluso che: «[è] ammissibile l'impugnazione pur proposta dopo la scadenza del termine individuato dalla corte con una decisione successiva alla sua proposizione, in relazione al dies a quo per l'impugnazione, perché sussiste affidamento incolpevole nella giurisprudenza, allorché un orientamento consolidato sia modificato repentinamente e imprevedibilmente con effetti preclusivi del diritto di azione e di difesa». Sarebbe opportuno che l'Agenzia, valorizzando tale secondo orientamento, consentisse la possibilità di presentare domanda di rimborso anche ove scaduto il termine di trentasei mesi.

#### **4. OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE**

##### **4.1. Obblighi di monitoraggio del trust (p. 39)**

Nessuna osservazione.

##### **4.2. Obblighi di monitoraggio dei beneficiari (p. 40)**

Secondo la Circolare, i beneficiari di *trust* estero, siano essi individuati o meno, sono qualificabili come "titolari effettivi" ai fini della normativa antiriciclaggio. Come tali, essi sono tenuti ad adempiere gli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alla quota di *trust* ad essi riferibile. Peraltro, il suddetto obbligo opera anche con riferimento ai beni in *trust* (approccio cd. "*look through*"). Ciò coerentemente ai precedenti chiarimenti in merito agli obblighi di monitoraggio fiscale propri dei titolari effettivi<sup>28</sup>. Al riguardo, il trustee dovrebbe – secondo l'Agenzia – trasmettere le relative informazioni al beneficiario<sup>29</sup>.

Si suggerisce all'Agenzia di rivedere le proprie conclusioni al riguardo.

L'interpretazione sopra descritta, infatti, impone una indiscriminata attribuzione degli obblighi di monitoraggio fiscale a qualsiasi beneficiario di *trust*, peraltro con applicazione dell'approccio "*look through*". Ciò senza distinguere tra beneficiari aventi diritti certi sul fondo in *trust*, e beneficiari potenziali, discrezionali e in quanto tali titolari semmai di una mera aspettativa; questi ultimi sovente sono inconsapevoli della propria "potenziale"

---

<sup>27</sup> Cfr. Cass. civ., nn. 11020/1997; 813/2005; 23042/2012; 1577/2014

<sup>28</sup> Cfr. Circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E.

<sup>29</sup> Cfr. Circolare, par. 4.2, p. 42: "[p]er permettere ai "titolari effettivi" del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenute all'estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri".

posizione beneficiaria, coerentemente con la legge regolatrice straniera e/o le clausole dello strumento istitutivo. Si tratta di una posizione eccessivamente severa che, sotto certi profili, travalica probabilmente le intenzioni del legislatore quando estese gli obblighi di monitoraggio fiscale ai "titolari effettivi" ai fini della disciplina antiriciclaggio.

Non concordiamo inoltre riguardo all'obbligo di comunicare i dati necessari ai beneficiari residenti al fine di adempiere al supposto obbligo dichiarativo che, secondo la Circolare, pare incombere sul *trustee*. Tale obbligo dovrebbe quantomeno essere escluso nelle ipotesi in cui il *trustee* sia tenuto a non divulgare qualsiasi informazione riguardo al *trust* a chiunque, per legge o atto istitutivo, non sia un beneficiario cd. "*vested*". Ovvvero quei casi in cui la condizione rispetto alla quale dipenda la relativa qualifica di beneficiario "*vested*" non si sia ancora avverata; condizione che astrattamente, stante l'aleatorietà, potrebbe non avverarsi mai.

Si rammenta peraltro che, proprio al fine di evitare fenomeni di opacizzazione finalizzati all'occultamento di redditi e patrimoni direttamente o indirettamente detenuti all'estero, l'Italia si è conformata ad una normativa che disciplina lo scambio di informazioni formata a livello internazionale (Common Reporting Standard, cd. "CRS"). Tale disciplina esplicitamente prevede che non siano scambiate informazioni riguardo ai conti finanziari, di *trust* che si qualificano come Istituzioni Finanziarie, attribuibili in qualità di "*controlling person*" a beneficiari discrezionali, a meno che siano intervenute distribuzioni. Non si spiega conseguentemente perché siano posti in capo a tali beneficiari "*non-vested*" gli obblighi di monitoraggio in questione.

Peraltro, laddove l'Agenzia persistesse nella propria posizione, dovrebbero essere definiti in maniera nitida i profili di responsabilità del trustee laddove questi non adempiesse agli obblighi di comunicazione richiesti, in particolare ove tale inadempimento discendesse dai già menzionati divieti di divulgazione a terzi. Allo stesso modo, con riferimento a tale ipotesi, dovrebbe risultare pacifica la non applicabilità delle sanzioni in capo al beneficiario.

Si ritiene infine che non debbano applicarsi sanzioni in capo ai beneficiari non individuati che, nei periodi di imposta precedenti all'emanazione della Circolare, non abbiano adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale.

#### **4.3. Obblighi di monitoraggio dei titolari di poteri di rappresentanza, direzione e amministrazione (trustee, disponente e guardiano) (p. 42)**

Nessuna osservazione.

#### **5. APPLICAZIONE DELL'IVIE E DELL'IVAFE (P. 47)**

Nessuna osservazione.

\* \* \*

Si ringrazia nuovamente per l'opportunità offerta e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento. Eventuali richieste possono essere rivolte ai seguenti indirizzi: [stefano.morri@morrirossetti.it](mailto:stefano.morri@morrirossetti.it); [davide.rossetti@morrirossetti.it](mailto:davide.rossetti@morrirossetti.it); [giuseppe.violetta@morrirossetti.it](mailto:giuseppe.violetta@morrirossetti.it); [francesco.nicolosi@morrirossetti.it](mailto:francesco.nicolosi@morrirossetti.it).

È gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Morri Rossetti

